

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2425

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SACCOMANDI)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

e col **Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1990

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la
conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a
Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sulla conservazione delle foche antartiche, firmata a Londra il 1° giugno 1972, è entrata in vigore nel 1978. L'adesione da parte dell'Italia, consentita dall'articolo 12 dell'atto in esame, va sottoposta all'approvazione parlamentare.

Tale convenzione è stata elaborata nel quadro del Trattato antartico del 1° dicembre 1959, di cui l'Italia è divenuta parte consultiva nell'ottobre del 1987, e appare pienamente in linea con i principi sanciti da detto trattato, nonchè con le posizioni più volte riaffermate dal nostro Paese in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale dell'Antartide.

La convenzione stabilisce limiti preventivi molto severi contro lo sfruttamento commerciale delle foche, in modo di assicurare il rinnovo della specie, e segna un deciso avanzamento rispetto alla concezione cui si ispirava la convenzione mondiale delle balene che regolamentava l'attività di pesca di tali cetacei.

L'accordo internazionale risponde ad un'esigenza particolarmente sentita tenuto conto dell'alta vulnerabilità delle foche allo sfruttamento commerciale e appare meritevole della nostra adesione a conferma dell'impegno assunto dall'Italia, quale Parte consultiva del trattato, in vista di una più efficace tutela dell'ambiente antartico.

La convenzione, che si applica ai mari situati a sud del 60° parallelo e alle sei specie di foche viventi nel continente antartico, impone agli Stati contraenti di

vietare alle loro navi e connazionali l'uccisione e la cattura delle foche nella zona sopraindicata se non in conformità delle disposizioni da essa dettate e di adottare una serie di provvedimenti elencati in un annesso, nonchè altre misure che vengono esemplificate all'articolo 3.

Poichè paraltro l'obiettivo della conservazione della specie non va disgiunto da altre esigenze e soprattutto da quella della promozione della ricerca, l'articolo 4 prevede espressamente la possibilità di concessione di permessi speciali in deroga al divieto generale di uccidere o catturare esemplari delle specie protette, pur sempre in quantità limitate, al fine di assicurare l'indispensabile cibo per uomini e cani, o per motivi di ricerca, o perchè le Istituzioni specializzate, ad esempio i Musei, dispongano di esemplari da studiare.

La convenzione impone frequenti scambi di informazioni tra le Parti, reciprocamente e con lo SCAR (*Scientific Committee on Antarctic Research*), cui è affidato il compito di agevolare il più efficace perseguimento degli scopi voluti (articolo 5) e consente la possibilità della più ampia consultazione tra le Parti, nonchè periodiche riunioni delle stesse per verificare i risultati conseguenti all'esecuzione (articoli 6 e 7).

Le disposizioni successive regolano, come di consueto, la procedura per la presentazione e l'approvazione degli emendamenti, nonchè le modalità di ratifica, adesione, entrata in vigore e denuncia della convenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatto a Londra il 1° giugno 1972.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNEX C

**Convention for the Conservation
of Antarctic Seals**

[See also Section 2.3]

**CONVENTION
FOR THE CONSERVATION OF ANTARCTIC SEALS****THE CONTRACTING PARTIES.**

RECALLING the Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and Flora, adopted under the Antarctic Treaty signed at Washington on 1 December 1959;⁽¹⁾

RECOGNIZING the general concern about the vulnerability of Antarctic seals to commercial exploitation and the consequent need for effective conservation measures;

RECOGNIZING that the stocks of Antarctic seals are an important living resource in the marine environment which requires an international agreement for its effective conservation;

RECOGNIZING that this resource should not be depleted by over-exploitation, and hence that any harvesting should be regulated so as not to exceed the levels of the optimum sustainable yield;

RECOGNIZING that in order to improve scientific knowledge and so place exploitation on a rational basis, every effort should be made both to encourage biological and other research on Antarctic seal populations and to gain information from such research and from the statistics of future sealing operations, so that further suitable regulations may be formulated;

NOTING that the Scientific Committee on Antarctic Research of the International Council of Scientific Unions (SCAR) is willing to carry out the tasks requested of it in this Convention;

DESIRING to promote and achieve the objectives of protection, scientific study and rational use of Antarctic seals, and to maintain a satisfactory balance within the ecological system.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1**Scope**

(1) This Convention applies to the seas south of 60° South Latitude, in respect of which the Contracting Parties affirm the provisions of Article IV of the Antarctic Treaty.

(2) This Convention may be applicable to any or all of the following species:

⁽¹⁾ Miscellaneous No. 23 (1965). Cmnd. 2822.

Southern elephant seal *Mirounga leonina*,
Leopard seal *Hydrurga leptonyx*,
Weddell seal *Leptonychotes weddelli*,
Crabeater seal *Lobodon carcinophagus*,
Ross seal *Ommatophoca rossi*,
Southern fur seals *Arctocephalus* sp.

(3) The Annex to this Convention forms an integral part thereof.

ARTICLE 2

Implementation

(1) The Contracting Parties agree that the species of seals enumerated in Article 1 shall not be killed or captured within the Convention area by their nationals or vessels under their respective flags except in accordance with the provisions of this Convention.

(2) Each Contracting Party shall adopt for its nationals and for vessels under its flag such laws, regulations and other measures, including a permit system as appropriate, as may be necessary to implement this Convention.

ARTICLE 3

Annexed Measures

(1) This Convention includes an Annex specifying measures which the Contracting Parties hereby adopt. Contracting Parties may from time to time in the future adopt other measures with respect to the conservation, scientific study and rational and humane use of seal resources, prescribing *inter alia* :

- (a) permissible catch;
- (b) protected and unprotected species;
- (c) open and closed seasons;
- (d) open and closed areas, including the designation of reserves;
- (e) the designation of special areas where there shall be no disturbance of seals;
- (f) limits relating to sex, size, or age for each species;
- (g) restrictions relating to time of day and duration, limitations of effort and methods of sealing;
- (h) types and specifications of gear and apparatus and appliances which may be used;
- (i) catch returns and other statistical and biological records;
- (j) procedures for facilitating the review and assessment of scientific information;
- (k) other regulatory measures including an effective system of inspection.

(2) The measures adopted under paragraph (1) of this Article shall be based upon the best scientific and technical evidence available.

(3) The Annex may from time to time be amended in accordance with the procedures provided for in Article 9.

ARTICLE 4

Special Permits

(1) Notwithstanding the provisions of this Convention, any Contracting Party may issue permits to kill or capture seals in limited quantities and in conformity with the objectives and principles of this Convention for the following purposes:

- (a) to provide indispensable food for men or dogs;
- (b) to provide for scientific research; or
- (c) to provide specimens for museums, educational or cultural institutions.

(2) Each Contracting Party shall, as soon as possible, inform the other Contracting Parties and SCAR of the purpose and content of all permits issued under paragraph (1) of this Article and subsequently of the numbers of seals killed or captured under these permits.

ARTICLE 5

Exchange of Information and Scientific Advice

(1) Each Contracting Party shall provide to the other Contracting Parties and to SCAR the information specified in the Annex within the period indicated therein.

(2) Each Contracting Party shall also provide to the other Contracting Parties and to SCAR before 31 October each year information on any steps it has taken in accordance with Article 2 of this Convention during the preceding period 1 July to 30 June.

(3) Contracting Parties which have no information to report under the two preceding paragraphs shall indicate this formally before 31 October each year.

(4) SCAR is invited:

- (a) to assess information received pursuant to this Article; encourage exchange of scientific data and information among the Contracting Parties; recommend programmes for scientific research; recommend statistical and biological data to be collected by sealing expeditions within the Convention area; and suggest amendments to the Annex; and
- (b) to report on the basis of the statistical, biological and other evidence available when the harvest of any species of seal in the Convention area is having a significantly harmful effect on the total stocks of such species or on the ecological system in any particular locality.

(5) SCAR is invited to notify the Depositary which shall report to the Contracting Parties when SCAR estimates in any sealing season that the permissible catch limits for any species are likely to be exceeded and, in that case, to provide an estimate of the date upon which the permissible catch limits will be reached. Each Contracting Party shall then take appropriate measures to prevent its nationals and vessels under its flag from killing or capturing seals of that species after the estimated date until the Contracting Parties decide otherwise.

(6) SCAR may if necessary seek the technical assistance of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in making its assessments.

(7) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of Article 1 the Contracting Parties shall, in accordance with their internal law, report to each other and to SCAR, for consideration, statistics relating to the Antarctic seals listed in paragraph (2) of Article 1 which have been killed or captured by their nationals and vessels under their respective flags in the area of floating sea ice north of 60° South Latitude.

ARTICLE 6

Consultations between Contracting Parties

(1) At any time after commercial sealing has begun a Contracting Party may propose through the Depositary that a meeting of Contracting Parties be convened with a view to:

- (a) establishing by a two-thirds majority of the Contracting Parties, including the concurring votes of all States signatory to this Convention present at the meeting, an effective system of control, including inspection, over the implementation of the provisions of this Convention,
- (b) establishing a commission to perform such functions under this Convention as the Contracting Parties may deem necessary; or
- (c) considering other proposals, including:
 - (i) the provision of independent scientific advice;
 - (ii) the establishment, by a two-thirds majority, of a scientific advisory committee which may be assigned some or all of the functions requested of SCAR under this Convention, if commercial sealing reaches significant proportions;
 - (iii) the carrying out of scientific programmes with the participation of the Contracting Parties; and
 - (iv) the provision of further regulatory measures, including moratoria.

(2) If one-third of the Contracting Parties indicate agreement the Depositary shall convene such a meeting, as soon as possible.

(3) A meeting shall be held at the request of any Contracting Party, if SCAR reports that the harvest of any species of Antarctic seal in the area to which this Convention applies is having a significantly harmful effect on the total stocks or the ecological system in any particular locality.

ARTICLE 7

Review of Operations

The Contracting Parties shall meet within five years after the entry into force of this Convention and at least every five years thereafter to review the operation of the Convention.

ARTICLE 8

Amendments to the Convention

(1) This Convention may be amended at any time. The text of any amendment proposed by a Contracting Party shall be submitted to the Depositary, which shall transmit it to all the Contracting Parties.

(2) If one-third of the Contracting Parties request a meeting to discuss the proposed amendment the Depositary shall call such a meeting.

(3) An amendment shall enter into force when the Depositary has received instruments of ratification or acceptance thereof from all the Contracting Parties.

ARTICLE 9

Amendments to the Annex

(1) Any Contracting Party may propose amendments to the Annex to this Convention. The text of any such proposed amendment shall be submitted to the Depositary which shall transmit it to all Contracting Parties.

(2) Each such proposed amendment shall become effective for all Contracting Parties six months after the date appearing on the notification from the Depositary to the Contracting Parties, if within 120 days of the notification date, no objection has been received and two-thirds of the Contracting Parties have notified the Depositary in writing of their approval.

(3) If an objection is received from any Contracting Party within 120 days of the notification date, the matter shall be considered by the Contracting Parties at their next meeting. If unanimity on the matter is not reached at the meeting, the Contracting Parties shall notify the Depositary within 120 days from the date of closure of the meeting of their approval or rejection of the original amendment or of any new amendment proposed by the meeting. If, by the end of this period, two-thirds of the Contracting Parties have approved such amendment, it shall become effective six months from the date of the closure of the meeting for those Contracting Parties which have by then notified their approval.

(4) Any Contracting Party which has objected to a proposed amendment may at any time withdraw that objection, and the proposed amendment shall become effective with respect to such Party immediately if the amendment is already in effect, or at such time as it becomes effective under the terms of this Article.

(5) The Depositary shall notify each Contracting Party immediately upon receipt of each approval or objection, of each withdrawal of objection, and of the entry into force of any amendment.

(6) Any State which becomes a party to this Convention after an amendment to the Annex has entered into force shall be bound by the Annex as so amended. Any State which becomes a Party to this Convention during the period when a proposed amendment is pending may approve or object to such an amendment within the time limits applicable to other Contracting Parties.

ARTICLE 10

Signature

This Convention shall be open for signature at London from 1 June to 31 December 1972 by States participating in the Conference on the Conservation of Antarctic Seals held at London from 3 to 11 February 1972.

ARTICLE 11

Ratification

This Convention is subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereby designated as the Depositary.

ARTICLE 12

Accession

This Convention shall be open for accession by any State which may be invited to accede to this Convention with the consent of the Contracting Parties.

ARTICLE 13

Entry into Force

(1) This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the seventh instrument of ratification or acceptance.

(2) Thereafter this Convention shall enter into force for each ratifying, accepting or acceding State on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance or accession.

ARTICLE 14

Withdrawal

Any Contracting Party may withdraw from this Convention on 30 June of any year by giving notice on or before 1 January of the same year to the Depositary, which upon receipt of such a notice shall at once communicate it to the other Contracting Parties. Any other Contracting Party may, in like manner, within one month of the receipt of a copy of such a notice from the Depositary, give notice of withdrawal, so that the Convention shall cease to be in force on 30 June of the same year with respect to the Contracting Party giving such notice.

ARTICLE 15

Notifications by the Depositary

The Depositary shall notify all signatory and acceding States of the following:

- (a) signatures of this Convention, the deposit of instruments of ratification, acceptance or accession and notices of withdrawal;
- (b) the date of entry into force of this Convention and of any amendments to it or its Annex.

ARTICLE 16

Certified Copies and Registration

(1) This Convention, done in the English, French, Russian and Spanish languages, each version being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, which shall transmit duly certified copies thereof to all signatory and acceding States.

(2) This Convention shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed this Convention.

DONE at London, this 1st day of June 1972.

ANNEX

1. *Permissible Catch*

The Contracting Parties shall in any one year, which shall run from 1 July to 30 June inclusive, restrict the total number of seals of each species killed or captured to the numbers specified below. These numbers are subject to review in the light of scientific assessments:

- (a) in the case of Crabeater seals *Lobodon carcinophagus*, 175,000;
- (b) in the case of Leopard seals *Hydrurga leptonyx*, 12,000;
- (c) in the case of Weddell seals *Leptonychotes weddelli*, 5,000.

2. *Protected Species*

- (a) It is forbidden to kill or capture Ross seals *Ommatophoca rossi*, Southern elephant seals *Mirounga leonina*, or fur seals of the genus *Arctocephalus*.
- (b) In order to protect the adult breeding stock during the period when it is most concentrated and vulnerable, it is forbidden to kill or capture any Weddell seal *Leptonychotes weddelli* one year old or older between 1 September and 31 January inclusive.

3. *Closed Season and Sealing Season*

The period between 1 March and 31 August inclusive is a **Closed Season**, during which the killing or capturing of seals is forbidden. The period 1 September to the last day in February constitutes a **Sealing Season**.

4. *Sealing Zones*

Each of the sealing zones listed in this paragraph shall be closed in numerical sequence to all sealing operations for the seal species listed in paragraph 1 of this Annex for the period 1 September to the last day of February inclusive. Such closures shall begin with the same zone as is closed under paragraph 2 of Annex B to Annex 1 of the Report of the Fifth Antarctic Treaty Consultative Meeting at the moment the Convention enters into force. Upon the expiration of each closed period, the affected zone shall reopen:

Zone 1—between 60° and 120° West Longitude

Zone 2—between 0° and 60° West Longitude, together with that part of the Weddell Sea lying westward of 60° West Longitude

Zone 3—between 0° and 70° East Longitude

Zone 4—between 70° and 130° East Longitude

Zone 5—between 130° East Longitude and 170° West Longitude

Zone 6—between 120° and 170° West Longitude.

5. *Seal Reserves*

It is forbidden to kill or capture seals in the following reserves, which are seal breeding areas or the site of long-term scientific research:

(a) The area around the South Orkney Islands between 60° 20' and 60° 56' South Latitude and 44° 05' and 46° 25' West Longitude.

(b) The area of the southwestern Ross Sea south of 76° South Latitude and west of 170° East Longitude.

(c) The area of Edisto Inlet south and west of a line drawn between Cape Hallett at 72° 19' South Latitude, 170° 18' East Longitude, and Helm Point, at 72° 11' South Latitude, 170° 00' East Longitude.

6. *Exchange of Information*

(a) Contracting Parties shall provide before 31 October each year to other Contracting Parties and to SCAR a summary of statistical information on all seals killed or captured by their nationals and vessels under their respective flags in the Convention area, in respect of the preceding period 1 July to 30 June. This information shall include by zones and months:

(i) The gross and nett tonnage, brake horse-power, number of crew, and number of days' operation of vessels under the flag of the Contracting Party;

(ii) The number of adult individuals and pups of each species taken.

When specially requested, this information shall be provided in respect of each ship, together with its daily position at noon each operating day and the catch on that day.

(b) When an industry has started, reports of the number of seals of each species killed or captured in each zone shall be made to SCAR in the form and at the intervals (not shorter than one week) requested by that body.

(c) Contracting Parties shall provide to SCAR biological information, in particular:

- (i) Sex
- (ii) Reproductive condition
- (iii) Age

SCAR may request additional information or material with the approval of the Contracting Parties.

(d) Contracting Parties shall provide to other Contracting Parties and to SCAR at least 30 days in advance of departure from their home ports, information on proposed sealing expeditions.

7. *Sealing Methods*

(a) SCAR is invited to report on methods of sealing and to make recommendations with a view to ensuring that the killing or capturing of seals is quick, painless and efficient. Contracting Parties, as appropriate, shall adopt rules for their nationals and vessels under their respective flags engaged in the killing and capturing of seals, giving due consideration to the views of SCAR.

(b) In the light of the available scientific and technical data, Contracting Parties agree to take appropriate steps to ensure that their nationals and vessels under their respective flags refrain from killing or capturing seals in the water, except in limited quantities to provide for scientific research in conformity with the objectives and principles of this Convention. Such research shall include studies as to the effectiveness of methods of sealing from the viewpoint of the management and humane and rational utilization of the Antarctic seal resources for conservation purposes. The undertaking and the results of any such scientific research programme shall be communicated to SCAR and the Depositary which shall transmit them to the Contracting Parties.

CONTRACTING PARTIES

SIGNATURES AND RATIFICATION
Convention entered into force 11 Mar 1978

<i>State</i>	<i>Date of signature</i>	<i>Date of deposit of ratification or acceptance (A)</i>
Argentine Republic	9 Jun 1972	7 Mar 1978
Australia	5 Oct 1972	
Belgium	9 Jun 1972	9 Feb 1978
Chile	28 Dec 1972	7 Feb 1980
France	19 Dec 1972	19 Feb 1975 (A)
Japan	28 Dec 1972	28 Aug 1980 (A)
New Zealand	9 Jun 1972	
Norway	9 Jun 1972	10 Dec 1973
South Africa	9 Jun 1972	15 Aug 1972
Union of Soviet Socialist Republics	9 Jun 1972	8 Feb 1978
United Kingdom	9 Jun 1972	10 Sep 1974
United States of America	28 Jun 1972	28 Dec 1976

ACCESSIONS

<i>State</i>	<i>Date of deposit</i>
Poland	15 August 1980

Traduzione non ufficiale

ANNESSO C

CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FOCHE DELL'ANTARTICO

(Vedere anche Sezione 2.3)

CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE
DELLE FOCHE DELL'ANTARTICO

LE PARTI CONTRAENTI,

RICHIAMANDO le misure concordate per la conservazione della fauna e della flora dell'Antartico, adottate in base al Trattato dell'Antartico firmato a Washington il 1 Dicembre 1959⁽¹⁾;

CONSAPEVOLI della preoccupazione diffusa circa la vulnerabilità delle foche dell'Antartico nei confronti dello sfruttamento commerciale e della necessità conseguente di misure effettive di conservazione;

RICONOSCENDO che le razze di foche antartiche sono una importante risorsa vivente dell'ambiente marino, la quale richiede un accordo internazionale ai fini della sua effettiva conservazione;

RICONOSCENDO che tale risorsa non dovrebbe essere impoverita da un eccesso di sfruttamento, e che pertanto ogni forma di caccia ~~dovrebbe~~ essere regolamentata in maniera da non superare i livelli di una raccolta ottimale accettabile;

RICONOSCENDO che, al fine di migliorare la conoscenza scientifica e pertanto di praticare lo sfruttamento su una base razionale, ogni sforzo debba essere effettuato sia per incoraggiare la ricerca biologica e di altro tipo riguardo alle popolazioni di foche dell'Antartico ^{sia} per ottenere informazioni da tale ricerca e dalle statistiche concernenti le future operazioni relative alle foche, in modo che ulteriori regolamenti appropriati possano essere formulati;

NOTANDO che il Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica del Consiglio Internazionale delle Unioni Scientifiche (SCAR) ~~intende~~ svolgere i compiti che gli vengono assegnati in questa Convenzione;

(1) Varie N.23 (1965) Cmd.2822

DESIDERANDO Promuovere e conseguire gli obiettivi di protezione, di studio scientifico e di uso razionale delle foche dell'Antartico, e mantenere un equilibrio soddisfacente nell'ambito del sistema ecologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Portata

(1) La presente Convenzione si applica ai mari situati a sud del 60° parallelo di latitudine sud, riguardo alla quale le Parti Contraenti ribadiscono le disposizioni dell'Articolo IV del Trattato Antartico.

(2) Questa Convenzione può essere applicabile ad ogni oppure a tutte le seguenti specie:

- Foca elefante meridionale *Mirounga leonina*
- Foca leopardo *Hydrurga leptonyx*
- Foca Weddell *Leptonychotes weddelli*,
- Foca mangiatrice di granchi *Lobodon carcinophagus*
- Foca Ross *Ommatophoca rossi*
- Foche da pelliccia meridionale *Arctocephalus* sp.

(3) L'Annesso a questa Convenzione è parte integrante di essa.

Articolo 2

Attuazione

(1) Le Parti contraenti convengono che le specie di foche enumerate all'Articolo 1 non saranno uccise o catturate entro la zona tutelata dalla Convenzione da loro connazionali o da navi che inalberano le loro rispettive bandiere se non in conformità con le disposizioni di questa Convenzione.

(2) Ciascuna Parte Contraente adotterà per i suoi connazionali e per le navi che inalberano la sua bandiera quelle leggi, quei regolamenti ed altri provvedimenti, compreso se del caso un sistema di autorizzazione adeguato, che possano essere necessari ai fini dell'attuazione di questa Convenzione.

Articolo 3

Provvedimenti in annesso

(1) Questa Convenzione include un Annesso che specifica i provvedimenti che sono adottati dalle Parti contraenti con questo mezzo. Le Parti Contraenti potranno in avvenire adottare periodicamente altri provvedimenti relativi alla conservazione, allo studio scientifico ed all'uso razionale ed umano delle risorse offerte dalle foche, stabilendo tra l'altro:

- (a) i quantitativi consentiti di catture;
- (b) le specie protette e quelle non protette;
- (c) le stagioni aperte e le stagioni chiuse;
- (d) le zone aperte e le zone chiuse, compresa la designazione delle riserve;
- (e) la designazione di zone speciali dove le foche non saranno disturbate;
- (f) i limiti connessi al sesso, alle dimensioni o all'età per ciascuna specie;
- (g) le restrizioni relative alle ore del giorno ed alla durata, i limiti dell'operazione ed i metodi di caccia;
- (h) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli equipaggiamenti e degli strumenti che possono essere utilizzati;
- (i) i profitti risultanti dalla cattura ed altri dati statistici e biologici;
- (j) le procedure atte ad agevolare l'esame e la valutazione dell'informazione scientifica;
- (k) altre misure regolamentari compreso un sistema effettivo di ispezione.

(2) I provvedimenti adottati in base al paragrafo (1) di questo Articolo saranno basati sui migliori reperti tecnici e scientifici disponibili.

(3) L'Annesso può periodicamente essere emendato in conformità con le procedure previste all'Articolo 9.

Articolo 4

Autorizzazioni speciali

(1) Nonostante le disposizioni di questa Convenzione, ogni Parte Contraente può rilasciare autorizzazioni per uccidere o catturare foche in quantitativi limitati ed in conformità con gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione per i seguenti fini:

- (a) provvedere il cibo indispensabile per gli uomini o i cani;
- (b) ai fini della ricerca scientifica; oppure
- (c) reperire esemplari per musei o istituti culturali o educativi.

(2) Ciascuna Parte Contraente informerà nel più breve tempo possibile, le altre Parti Contraenti e lo SCAR riguardo ai suoi obiettivi ed al contenuto di tutte le autorizzazioni rilasciate in base al paragrafo (1) di questo Articolo e in seguito riguardo al numero di foche uccise o catturate in base a tali autorizzazioni.

Articolo 5

Scambio di informazioni e di pareri scientifici

(1) Ciascuna Parte Contraente fornirà all'altra Parte Contraente ed allo SCAR le informazioni specificate all'Annesso entro il periodo ivi indicato.

(2) Ciascuna Parte Contraente fornirà altresì all'altra Parte Contraente ed allo SCAR prima del 31 ottobre di ogni anno, informazioni su ogni passo che essa ha effettuato in conformità con l'articolo 2 di questa Convenzione durante il periodo precedente dal 1 luglio al 30 giugno.

(3) Le Parti Contraenti che non hanno informazioni da comunicare, in base ai due paragrafi precedenti, indicheranno ciò formalmente prima del 31 Ottobre di ciascun anno.

(4) Lo SCAR è invitato:

(a) a valutare l'informazione ricevuta in conformità con questo Articolo; ad incoraggiare gli scambi di dati e di informazioni scientifiche tra le Parti contraenti; a raccomandare programmi di ricerca scientifica;

a raccomandare i dati statistici e biologici che debbono essere raccolti dalle spedizioni di caccia alle foche nell'ambito della zona della Convenzione; e a suggerire emendamenti all'Annesso;

(b) a fare rapporto sulla base dei reperti statistici, biologici e di altre prove disponibili, quando la caccia a qualsiasi specie di foche nella zona tutelata dalla Convenzione sta avendo un effetto segnatamente dannoso sui quantitativi totali di tali specie o sul sistema ecologico in qualsiasi località specifica.

(5) Lo SCAR è invitato a notificare al Depositario il quale ne farà rapporto alle Parti contraenti i preventivi dello SCAR relativi a qualsiasi stagione di caccia indicanti che i limiti consentiti di catture per qualsiasi specie hanno possibilità di essere oltrepassati ed, in ogni caso, a fornire una data approssimativa alla quale i limiti di catture consentiti saranno raggiunti. Ciascuna Parte Contraente adotterà poi provvedimenti appropriati per impedire ai suoi connazionali ed alle navi che inalberano la sua bandiera di uccidere o di catturare foche di quella specie dopo la data preventivata, sino a quando le Parti contraenti non decidano diversamente.

(6) Se necessario, lo SCAR può richiedere l'assistenza tecnica della F.A.O. per effettuare le sue valutazioni.

(7) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) dell'Articolo 1 le Parti contraenti, in conformità con la loro legge nazionale, si faranno reciprocamente rapporto, e informeranno lo SCAR per conoscenza, riguardo alle statistiche relative alle foche dell'Antartico elencate al paragrafo 2 dell'Articolo 1 che sono state uccise o catturate dai loro connazionali e dalle loro navi che inalberano le loro rispettive bandiere nella zona dei ghiacci marini galleggianti a nord del 60° parallelo di latitudine Sud.

Articolo 6

Consultazioni tra Le Parti Contraenti

(1) In qualsiasi momento dopo che una caccia commerciale alle foche abbia iniziato, una Parte contraente può proporre per mezzo del Depositario che una riunione di Parti contraenti sia convocata in vista di:

- (a) stabilire con una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti compresi i voti unanimi di tutti gli Stati firmatari di questa Convenzione presenti alla riunione, un sistema effettivo di controllo, che includa delle ispezioni, sull'attuazione delle disposizioni di questa Convenzione;
- (b) istituire una Commissione per svolgere tali funzioni in base alla Convenzione come le Parti contraenti possano ritenere necessario; oppure
- (c) considerare altre proposte, compreso:
 - (i) l'emanazione di pareri indipendenti scientifici;
 - (ii) la costituzione, con una maggioranza di due terzi, di un Comitato consultivo scientifico al quale potranno essere assegnate alcune o tutte le funzioni richieste allo SCAR in base alla presente Convenzione, qualora la caccia commerciale alle foche raggiunga dimensioni significative;
 - (iii) lo svolgimento di programmi scientifici con la partecipazione delle Parti Contraenti;
 - (iv) l'emanazione di ulteriori misure regolamentari, moratorie comprese.

(2) Se un terzo delle Parti contraenti indica il suo accordo, il Depositario convocherà tale riunione nel più breve tempo possibile.

(3) Una riunione avrà luogo dietro richiesta di qualsiasi Parte contraente se lo SCAR riferisce che la caccia di qualsiasi specie di foche antartiche nella zona tutelata dalla Convenzione sta avendo un effetto segnatamente dannoso sui quantitativi totali o sul sistema ecologico in qualsiasi località specifica.

Articolo 7

Verifica delle Operazioni

Le Parti contraenti si riuniranno entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore di questa Convenzione ed almeno ogni cinque anni successivamente in vista di verificare l'attuazione della Convenzione.

Articolo 8

Emendamenti alla Convenzione

(1) Questa Convenzione può essere emendata in ogni tempo. Il testo di qualsiasi emendamento proposto da una Parte contraente sarà sottoposto al Depositario il quale lo trasmetterà a tutte le Parti contraenti.

(2) Se un terzo delle Parti contraenti richiede una riunione per discutere l'emendamento proposto, il Depositario convocherà tale riunione.

(3) Un emendamento entrerà in vigore quando il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di ratifica o di accettazione da parte di tutte le Parti contraenti.

Articolo 9

Emendamenti all'Annesso

(1) Ogni Parte contraente può proporre emendamenti all'Annesso alla presente Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario il quale lo trasmetterà a tutte le Parti Contraenti.

(2) Ciascuno di tali emendamenti proposti entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti sei mesi dopo la data indicata nella notifica inviata dal Depositario alle Parti contraenti, se, entro 120 giorni dalla data di notifica nessuna obiezione è stata ricevuta ed i due terzi delle Parti contraenti hanno notificato il Depositario per iscritto della loro approvazione.

(4) Ogni Parte Contraente la quale abbia sollevato obiezioni riguardo ad un emendamento proposto può in ogni tempo ritirare tale obiezione, e l'emendamento proposto entrerà in vigore nei confronti di tale Parte immediatamente se l'emendamento è già in vigore, o nel momento in cui entra in vigore in base alle condizioni di questo Articolo.

(5) Il Depositario notificherà ciascuna Parte Contraente immediatamente all'atto di ricevere ciascuna approvazione od obiezione, ciascun ritiro di obiezione, ed all'atto dell'entrata in vigore di ogni emendamento.

(6) Ogni Stato il quale diventa parte di questa Convenzione dopo che un emendamento dell'Annesso è entrato in vigore, sarà vincolato dall'Annesso così emendato. Ogni Stato il quale diventa Parte di questa Convenzione durante il periodo nel quale un emendamento proposto è pendente, può approvare o fare obiezioni a tale emendamento entro i limiti di tempo applicabili ad altre Parti contraenti.

Articolo 10

Firma

La Convenzione sarà aperta alla firma a Londra dal 1 giugno al 31 dicembre 1972 dagli Stati che partecipano alla Conferenza sulla conservazione delle Foche dell'Antartico svoltasi a Londra da 3 all'11 febbraio 1972.

Articolo 11

Ratifica

Questa Convenzione è soggetta a ratifica o ad accettazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, designato col presente strumento come il Depositario.

Articolo 12

Adesione

La Convenzione sarà aperta per adesione ad ogni Stato il quale possa essere invitato ad aderire alla presente Convenzione con il consenso delle Parti Contraenti.

Articolo 13

Entrata in vigore

(1) Questa Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del settimo strumento di ratifica o di accettazione.

(2) Successivamente, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni Stato che ratifica, accetta o aderisce il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.

Articolo 14

Ritiro

Ogni Parte Contraente può ritirarsi da questa Convenzione il 30 giugno di ogni anno dandone notifica il 1 gennaio dello stesso anno, o anteriormente, al Depositario, il quale, avendo ricevuto tale notifica, la comunicherà immediatamente alle altre Parti Contraenti. Ogni altra Parte Contraente può, in modo analogo, entro un mese dalla ricevuta di una copia di tale notifica da parte del Depositario, dar notifica di ritiro, in modo che la Convenzione cessi di essere in vigore il 30 giugno dello stesso anno per quanto riguarda la Parte Contraente che dà tale notifica.

Articolo 15

Notifiche da parte del Depositario

Il Depositario notificherà tutti gli Stati firmatari ed aderenti su quanto segue:

- (a) firme di questa Convenzione, deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione e notifiche di ritiro;
- (b) data di entrata in vigore di questa Convenzione e di ogni emendamento ad essa oppure al suo Annesso.

Articolo 16

Copie certificate e Registrazione

(1) Questa Convenzione, redatta in lingua francese, in lingua inglese, in lingua russa ed in lingua spagnola, ciascuna versione essendo ugualmente autentica, sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il quale ne farà pervenire copie debitamente certificate a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

(2) Questa Convenzione sarà registrata dal Depositario in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato questa Convenzione.

FATTO a Londra, il 1 giugno 1972.

ANNESSO1. Cattura consentita

In qualsiasi anno dal 1 luglio al 30 giugno compreso, le Parti contraenti limiteranno il numero totale di foche di ciascuna specie uccise o catturate alle cifre specificate in appresso. Queste cifre sono soggette a revisione alla luce di valutazioni scientifiche:

(a) nel caso di foche mangiatrici di granchi Lobodon carcinophagus 175,000

(b) nel caso di foche Leopardo Hydrurga leptonyx 12,000

(c) nel caso di foche Weddell Leptonychotes weddelli, 5,000

2. Specie tutelate

(a) E' vietato uccidere o catturare foche Ross Ommatophoca rossi, le foche elefante meridionali Mirounga leonina, oppure foche da pelliccia del genere Arctocephalus

(b) Al fine di tutelare gli allevamenti di animali adulti nel periodo in cui sono più concentrati e vulnerabili, è vietato uccidere o catturare qualsiasi foca Weddell Leptonychotes weddelli di un anno o più tra il 1 settembre ed il 31 gennaio compreso.

3. Stagione chiusa e stagione aperta

Il periodo tra il 1 Marzo ed il 31 Agosto compreso è una stagione chiusa, durante la quale l'uccisione o la cattura di foche è vietata. Il periodo dal 1 settembre fino all'ultimo giorno di febbraio costituisce una stagione di caccia alle foche.

4. Zone di caccia alle foche

Ciascuna delle zone di caccia alle foche enumerata nel presente paragrafo sarà chiusa in successione numerica a tutte le operazioni di caccia alle foche per le specie di foche elencate al paragrafo 1 di questo Annesso per il periodo dal 1 settembre all'ultimo giorno di Febbraio compreso. Tali chiusure avranno inizio con la stessa zona

La quale è chiusa in base al paragrafo 2 dell'Annesso B all'Annesso 1 del Rapporto della Quinta Riunione Consultiva del Trattato Antartico nel momento in cui la Convenzione entra in vigore. Alla scadenza di ciascun periodo chiuso, la zona oggetto del provvedimento riaprirà come segue:

Zona 1 - Tra il 60° ed il 120° Longitudine Ovest;

Zona 2 - Tra lo 0° ed il 60° Longitudine Ovest, insieme a quella parte del Mare di Weddell situata ad Occidente del 60° Latitudine Ovest;

Zona 3 - tra lo 0° ed il 70° Longitudine Est;

Zona 4 - tra il 70° ed il 130° Longitudine Est;

Zona 5 - tra il 130° Longitudine Est ed il 170° Longitudine Ovest;

Zona 6 - tra il 120° ed il 170° Longitudine Ovest.

5. Riserve di foche

È vietato uccidere o catturare foche nelle seguenti riserve le quali sono aree di allevamento per foche oppure siti per ricerca scientifica a lungo termine:

(a) L'area circostante le Isole Sud Orkney tra il 60°20' ed il 60°56' Latitudine Sud ed il 44°05' ed il 46°25' Longitudine Ovest;

(b) L'area della parte sud-occidentale del Mare di Ross a sud del 76° Latitudine Sud ed a Ovest del 170° Longitudine Est.

(c) L'area dell'insenatura di Edisto a Sud ed a Ovest di una linea tracciata tra Capo Hallett al 72°19' Latitudine Sud, 170°18' Longitudine Est, e Punto Helm, al 72°11' Latitudine Sud, 170°00' Longitudine Est.

6. Scambio di Informazioni

(a) Le Parti Contraenti faranno pervenire prima del 31 Ottobre di ciascun anno alle altre Parti contraenti ed allo SCAR un sommario delle informazioni statistiche su tutte le foche uccise o catturate dai loro connazionali e dalle loro navi inalberanti le loro rispettive bandiere nella zona tutelata dalla Convenzione, per quanto riguarda il periodo precedente dal 1 Luglio al 30 giugno. Tale informazione dovrà includere in base alle zone ed ai mesi :-

(i) il tonnellaggio lordo e netto, i cavalli a vapore dei freni, il numero dell'equipaggio, ed il numero di giorni operativi delle navi che inalberano la bandiera della Parte Contraente;

(ii) Il numeri dei singoli esemplari adulti e dei cuccioli di ogni specie che sono stati catturati.

Dietro richiesta speciale, tali informazioni saranno fornite riguardo a ciascuna nave, insieme alla loro posizione giornaliera a mezzogiorno di ciascun giorno di operazione e alle catture effettuate quel giorno.

(b) Se un'industria è stata impiantata, i rapporti concernenti il numero delle foche di ogni specie uccise o catturate in ciascuna zona saranno comunicati allo SCAR nella forma ed entro i termini (non inferiori ad una settimana) richiesti da tale industria.

(c) Le Parti contraenti faranno pervenire allo SCAR informazioni biologiche ed in particolare:-

(i) il sesso ;

(ii) lo stato di riproduzione ;

(iii) l'età ;

Lo SCAR può richiedere materiale o informazioni supplementari con l'approvazione delle Parti contraenti.

(d) Le Parti contraenti faranno pervenire alle altre Parti contraenti ed allo SCAR informazioni sulle spedizioni previste di caccia alle foche almeno 30 giorni prima della partenza dai loro porti nazionali.

7. Metodi di caccia alle foche

(a) Lo SCAR è invitato a fare rapporto sui metodi di caccia alle foche ed a formulare raccomandazioni intese ad assicurare che l'uccisione o la cattura delle foche sia rapida, indolore ed efficace. Le Parti contraenti, se del caso, adotteranno regolamenti all'intenzione dei loro connazionali e delle navi che inalberano le loro rispettive bandiere e che sono impegnati nell'uccisione e nella cattura di foche, tenendo debitamente considerazione delle opinioni dello SCAR.

(b) Alla luce dei dati disponibili scientifici e tecnici, le Parti contraenti convengono di fare i passi necessari per assicurare che i loro connazionali e le navi che inalberano le loro rispettive bandiere si astengano dall'uccidere o da catturare foche in mare, salvo in quantitativi limitati destinati alla ricerca scientifica in conformità con gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione. Tale ricerca includerà studi per quanto riguarda l'efficacia dei metodi di caccia alle foche dal punto di vista della gestione e dell'utilizzazione umana e razionale delle risorse di foche dell'Antartico a fini di conservazione. Tali iniziative e le risultanze di qualsiasi programma di ricerca scientifica di questo tipo saranno comunicate allo SCAR ed al Depositario il quale le farà pervenire alle Parti Contraenti.

PARTI CONTRAENTIFIRME E RATIFICAConvenzione entrata in vigore l'11 marzo 1978

<u>Stato</u>	<u>Data della firma</u>	<u>Data di deposito della ratifica o dell'accettazione</u>
Repubblica Argentina	9 giugno 1972	7 marzo 1978
Australia	5 ottobre 1972	
Belgio	9 giugno 1972	9 febbraio 1978
Cile	28 dicembre 1972	7 febbraio 1980
Francia	19 dicembre 1972	19 febbraio 1975 (A)
Giappone	28 dicembre 1972	28 agosto 1980 (A)
Nuova Zelanda	9 giugno 1972	
Norvegia	9 giugno 1972	10 dicembre 1973
Africa del Sud	9 giugno 1972	15 agosto 1972
Unione delle Repubbliche Socialist		
Socialiste Sovietiche	9 giugno 1972	8 febbraio 1978
Regno Unito	9 giugno 1972	10 Settembre 1974
Stati Uniti d'America	28 giugno 1972	28 dicembre 1976

ADESIONI

<u>Stato</u>	<u>Data del deposito</u>
Polonia	15 Agosto 1980